

Savigliano, 13/11/2023

Prot. n. 15/2023

## SORVEGLIANZA SANITARIA: VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) prevede **per tutti i datori di lavoro**, sia privati che pubblici, **compresi coloro che impiegano soltanto tirocinanti, prestatori di lavoro occasionale (c.d. voucher) o somministrati**, specifici **obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro**. Uno di questi è la "sorveglianza sanitaria", ovvero l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l'obbligo.

### TIPOLOGIE DI VISITE

Ad eccezione delle attività soggette a rischio di radiazioni ionizzanti, la sorveglianza sanitaria comprende:

- **visita medica preventiva**, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
- **visita medica periodica**, per controllare nel tempo la salute dei lavoratori esposti al rischio;
- **visita medica in occasione del cambio della mansione**, se vi è modifica dei rischi per la salute;
- **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**, nel caso di rischio chimico;
- **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
- **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

### IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso. I giudizi possono essere di:

- ❖ **idoneità;**
- ❖ **idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;**
- ❖ **inidoneità temporanea;**
- ❖ **inidoneità permanente.**

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.